

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 1.9.GEN. 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
12/03/CU18/C7

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI  
RIORGANIZZAZIONE  
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (C.R.I.)  
A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183**

**Punto 18) Odg - Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta odierna, nell'evidenziare che la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana non deve gravare, direttamente o indirettamente, in termini di costi sulle Regioni e sulle Province autonome, esprime parere negativo salvo l'accoglimento di tutte le seguenti proposte emendative.

TESTO SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO	EMENDAMENTI
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>(Natura e compiti)</b></p> <p>1. L'Associazione italiana della Croce rossa. di seguito denominata CRI, è un ente pubblico non economico su base associativa, con sede a Roma, che opera sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza, dei Ministeri della salute e della difesa, ciascuno per le materie di competenza.</p> <p>2. La CRI si articola in un Comitato centrale e in Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali. Il Comitato centrale; i Comitati regionali e i Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno un'unica personalità giuridica di diritto pubblico. I restanti Comitati provinciali e i Comitati locali dono organismi associativi autonomi dotati di propria personalità giuridica di diritto privato, attraverso i quali la CRI persegue i propri fini statutari.</p>	

3. La CRI è un'organizzazione di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, riconosciuta dalla Repubblica Italiana ed autorizzata in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli Aggiuntivi a prestare il proprio concorso ai servizi sanitari delle Forze armate. La CRI in ogni tempo agisce in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi Protocolli Addizionali, all'ordinamento italiano e ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa adottati dalla Conferenza internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. I pubblici poteri rispettano in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione italiana della Croce rossa dei Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, così come prescritto dalla risoluzione 55 (1) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1946.

4. La CRI esercita i seguenti. Compiti istituzionali e d'interesse pubblico:

- a) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali e gestire centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo;
- b) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine.
- c) operare quale struttura operativa del servizio



nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- d) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- e) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministro degli affari esteri;
- f) collaborare con i componenti del movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
- g) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria;
- h) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- i) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all'estero ove mobilitata, attraverso il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie;
- l) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
- m) collaborare con le società di Croce rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
- n) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
- o) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;



p) svolgere i compiti ad essa attribuiti dal codice militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;

q) svolgere ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 2001, n. 120, e **successive modificazioni**, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di defibrillatori semiautomatici in sede extra ospedaliera.

5. La CRI svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.

6. La CRI può sottoscrivere convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

## **Art. 2 (Comitati locali e provinciali)**

1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 30 settembre 2011 assumono alla data di entrata in vigore del presente decreto, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile. Entro centottanta giorni, per il mantenimento dell'affiliazione alla CRI i predetti Comitati locali e provinciali si costituiscono con atto pubblico e richiedono il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361.

2. La costituzione di ulteriori Comitati locali o provinciali è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Consiglio direttivo regionale, cui consegue la costituzione con atto pubblico e la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. I soci dei Comitati locali e provinciali sono soci della CRI.

3. I Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato ai sensi dei commi

### **emendamento ritenuto accoglibile**

**Art. 1, pag. 3, lett. q), prima riga:** aggiungere dopo le parole "... successive modificazioni", "**e del Decreto Ministero della Salute del 18 marzo 2011**".



1 e 2, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi agli esistenti Comitati locali e provinciali compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti locali ed organi del Servizio sanitario nazionale. L'ente pubblico CRI vigila fino al 31 dicembre 2012, sull'esecuzione delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi dei propri Comitati regionali.

4. La CRI, con proprio regolamento interno, determina lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali e le modalità di affiliazione dei Comitati medesimi. I Comitati locali e provinciali che intendano caratterizzarsi come organizzazioni di volontariato ed iscriversi ai registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché agli elenchi o agli albi specificatamente previsti a livello regionale in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei requisiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché delle disposizioni regionali o provinciali in materia.

5. A seguito della privatizzazione di cui al comma 1, i Comitati locali e provinciali non possono usufruire di finanziamenti statali finalizzati al loro funzionamento, salvo **quanto previsto** dalla normativa vigente in favore delle associazioni di volontariato. In sede di predisposizione dei documenti di bilancio sono rideterminati i trasferimenti in favore della CRI i quali confluiscono in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione **del Ministero della salute**.

#### emendamenti con riserva di accoglibilità

Art. 2, pag. 4, punto 5), seconda riga: **dopo** "... quanto previsto", aggiungere "dal presente punto e".

Art. 2, pag. 4, alla fine del punto 5): dopo le parole "Ministero della Salute" aggiungere "sia della quota vincolata del Fondo Sanitario Nazionale".

Art. 2, pag. 4, punto 5), aggiungere la seguente frase: "Le risorse attualmente previste per il finanziamento della C.R.I., nel Fondo Sanitario Nazionale, tra quelle vincolate per gli Enti Vigilati, (di cui al Capitolo del bilancio dello Stato n. 5941 "Contributo Ordinario dello Stato"), vengono destinate alle Regioni,



**transitando nella parte indistinta del Fondo Sanitario Nazionale, senza una riduzione complessiva dello stesso esclusivamente per garantire l'erogazione dei servizi svolti a favore dei Servizi Sanitari Regionali dai soggetti sussidiari, compresi i Comitati Provinciali e Locali di diritto privato della C.R.I..”**

6. I Comitati locali e provinciali, nell'ambito e nel rispetto dei fini statuari della CRI e delle direttive di politica associativa stabilite dagli organi competenti della CRI, sono regolati dal proprio statuto ed hanno piena autonomia economica e gestionale per quanto concerne le attività da loro organizzate su base territoriale.

7. La CRI ente pubblico risponde dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui siano o siano stati parte, anche nel periodo antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, i comitati provinciali e locali nell'esercizio delle loro attività; esclusivamente nei limiti del rendiconto al 31 dicembre 2011.

8. I Comitati locali e provinciali possono utilizzare personale del Comitato centrale o dei Comitati regionali e dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con oneri a carico del Comitato locale o provinciale che utilizza le risorse umane.

### **Art. 3**

#### **(Personale civile della Croce rossa italiana)**

1. Al personale della CRI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano della medesima Associazione, continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del **contratto collettivo nazionale di lavoro del**



comparto di riferimento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la **pubblica amministrazione e innovazione**, sentita la CRI, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dai contratto collettivo applicabile al personale della CRI in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati provinciali e locali della medesima Associazione per il transito presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando l'inquadramento previdenziale di provenienza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di cui. al primo periodo opta se permanere in servizio presso la CRI fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno e nei limiti della dotazione organica di cui al comma 4; o essere assunto presso i predetti Comitati provinciali e locali con un contratto di diritto privato o transitare presso altre pubbliche amministrazioni. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione in particolare, l'articolo 30, comma 2- quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Al personale che non esercita il diritto di opzione entro il termine di cui al secondo periodo, del comma 2 del presente articolo. si applicano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo sostituito dal comma. 1, dell'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n.

#### **emendamento ritenuto accoglibile**

**Art. 3, pag. 4, punto 2), Terza riga: dopo "... l'innovazione", aggiungere "sentite le Regioni e le Province Autonome,".**



183.

4. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, prorogati ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche per esigenze convenzionali relative alla fornitura di servizi sociali e socio-sanitari; permangono in vigore fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

5 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario della CRI procede, con apposita deliberazione, approvata dal Ministero della salute, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; a rideterminare la dotazione organica di personale verificando gli effettivi fabbisogni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1.65, e successive modificazioni. La spesa relativa alla dotazione organica dell'ente pubblico CRI non può eccedere in ogni caso quella concernente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, **ivi incluso quello con qualifica dirigenziale di livello generale e non generale**, in servizio alla data del 31 dicembre 2010, ridotta nella misura non inferiore al 40 per cento della spesa complessiva, comprensiva della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il Commissario straordinario della CRI delibera, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) un piano di riallocazione del personale in servizi a tempo indeterminato, sulla base degli effettivi fabbisogni presenti presso le





diverse strutture centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fino all'approvazione della nuova dotazione organica, la dotazione vigente è provvisoriamente rideterminata **in misura pari al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2010 presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano**; sono fatti salvi i posti relativi alle procedure selettive e di reclutamento autorizzate alla predetta data.

6. Fino alla rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 5, e comunque fino al momento dell'estinzione dell'eventuale debito con le risorse provenienti dalle attività di cui all'articolo 5, è fatto divieto alla CRI di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

7. La CRI può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che il relativo costo sia garantito da specifiche convenzioni, ovvero dagli introiti a seguito di aggiudicazione di gare o dalle risorse finanziarie derivanti da progetti o attività finanziati con contributi privati.

#### **Art. 7 (Norme transitorio e finali)**

1. Il Commissario straordinario della CRI è prorogato sino al 31 dicembre 2012. Entro tale termine procede alla approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 2010 e 2011. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario provvede alla riduzione del numero delle attuali componenti volontaristiche civili della CRI, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario, con proprio atto, approva lo Statuto provvisorio della CRI, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri vigilanti, sentito il **Ministro dell'economia e delle finanze**. In tale sede si potrà procedere alla

**emendamenti con riserva di accoglibilità**

Art. 7, pag. 8, punto 2, quarta riga: dopo



soppressione ovvero alla fusione di Comitati locali e provinciali. Lo Statuto definitivo è deliberato dall'Assemblea dei soci entro dodici mesi dalla costituzione degli organi elettivi ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il **Ministro dell'economia e delle finanze**.

3. Nelle more della approvazione dello Statuto provvisorio della CRI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni.

4. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla CRI è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. La CRI tutela l'uso dell'emblema in tutte le sedi civili e penali.

“... delle finanze” aggiungere “**e le Regioni e le Province autonome.**”

**Art. 7, pag. 8, punto 2, ultima riga. Dopo “... delle finanze” aggiungere “, le Regioni e le Province Autonome.”.**

*(I rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in merito agli emendamenti su riportati hanno chiesto di essere coinvolte nella stesura dello statuto).*

Roma, 19 gennaio 2012

